

La tassazione dei redditi (di capitale) compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138



2 dicembre 2011 Roma/Milano
Incontro Comitato di coordinamento VITA e Gruppo Consultivo FISCO

Modifiche al regime di tassazione delle cc.dd. rendite finanziarie

- L'aliquota di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, ovunque ricorra, è stabilita nella misura del 20 per cento (vd. art. 2, comma 6, del Decreto), salvo i casi previsti dai commi 7 e 8 dello stesso art. 2, tra i quali particolare importanza, ai fini della tassazione dei redditi assicurativi, è quello delle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati i cui redditi continuano ad essere assoggettati al 12,50 per cento.

Modifiche al regime di tassazione dei partecipanti

- Al fine di evitare una penalizzazione per le forme di investimento indiretto in titoli pubblici rispetto a quelle dirette in tali titoli, il D.L. ha introdotto specifiche disposizioni per le forme di investimento indiretto in titoli pubblici (effettuato tramite OICR o polizze).
- Pertanto l'aliquota effettiva di tassazione dipenderà dal mix degli investimenti (titoli pubblici e altro).

Modifiche al regime di tassazione dei partecipanti (art. 2, comma 23, del D.L.)

- Per effetto dell'art. 2, comma 23, del D.L., i redditi assicurativi, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 20 per cento sono ridotti della quota di proventi riferibili ai titoli pubblici. In tal modo i redditi derivanti dai predetti titoli continuano di fatto ad essere tassati nella misura del 12,50 per cento.

Modifiche al regime di tassazione dei partecipanti (art. 2, comma 23, del D.L.)

- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi dei titoli pubblici.

Quota di proventi di titoli pubblici: criterio forfettario di tipo patrimoniale o di tipo reddituale ?

- Il criterio che probabilmente verrà adottato nel decreto di attuazione è quello di tipo patrimoniale.
- Tale criterio - che in sostanza postula una redditività dei titoli pubblici uguale a quella degli altri assets - comporta la necessità di individuare ogni anno per ciascuna gestione assicurativa la percentuale dei titoli pubblici rispetto alla totalità degli assets: la media semplice di tali percentuali è quella che dovrà essere applicata al rendimento determinato secondo le regole ordinarie.

Su quali dati va calcolata ciascuna percentuale e la percentuale media ?

- Un criterio semplice porta ad assumere in primo luogo i dati rilevati con cadenza annuale dai prospetti redatti ad ogni data di osservazione della gestione, considerando come data di redazione il termine ultimo previsto (60 gg. per le gestioni separate e per unit linked con fondo interno), facendone poi la media semplice.
- Se si assume come riferimento il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno X il prospetto dovrebbe essere quello relativo alla gestione dell'anno X - 1, redatto il 3 marzo dell'anno X.

Su quali dati va calcolata ciascuna percentuale e la percentuale media ?

- Per le gestioni che non hanno il periodo di osservazione annuale ma lo hanno semestrale o trimestrale o mensile, i dati da assumere potrebbero essere quelli che si riferiscono all'ultimo prospetto redatto prima del 31 dicembre di ciascun anno.
- Per le gestioni che hanno il periodo di osservazione semestrale, ad esempio 01.02/31.07 - 01.08/31.01, il prospetto da considerare sarebbe quello redatto il 29 settembre.

Redditi riferibili ai titoli pubblici

- La percentuale media, applicata ai redditi, determinati secondo le regole ordinarie determina la quota dei proventi dei titoli pubblici che dovrebbero essere tassati con l'aliquota del 12,50%.
- Tuttavia, tenuto conto del meccanismo operativo previsto dalla norma che non prevede l'applicazione di due diverse aliquote ma tiene ferma l'aliquota del 20%, i redditi da tassare con tale aliquota saranno ridotti del 37,50% della quota di redditi riferibili ai titoli pubblici.

Investimento indiretto in titoli pubblici tramite OICR

- Per le polizze i cui attivi sono investiti in quote di OICR, tra i titoli pubblici devono essere considerati anche quelli compresi negli attivi dell'OICR, assumendo la percentuale che sarebbe rilevante ai fini della tassazione delle quote di OICR se le stesse fossero realizzate alla data di osservazione della gestione, tenendo conto dei tempi di redazione e di diffusione degli stessi.
- Per i fondi che redigono prospetti semestrali e annuali, la percentuale media dovrebbe essere rilevata dalla SGR sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali e annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Investimento indiretto in titoli pubblici tramite OICR

- Per i fondi che redigono solo un prospetto annuale, la percentuale media dovrebbe essere rilevata dalla SGR sulla base degli ultimi due rendiconti annuali o gli ultimi due bilanci d'esercizio redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Investimento indiretto in titoli pubblici tramite OICR

- Ipotizzando il caso in cui gli attivi che compongono la gestione separata siano 100, di cui 90 investito in titoli diversi da quote di OICR (30% in titoli pubblici), e 10 investito in quote di OICR (20% in titoli pubblici), la percentuale rilevante sarà il $29\% = 27\% + 2\%$.
- Per le polizze unit linked collegate ad uno o più OICR esterni (quindi senza fondo interno), non essendo espressamente previsto un rendiconto, si considera per ciascun OICR la percentuale dei titoli pubblici comunicata dalla SGR rilevante ai fini della tassazione ove le relative quote fossero realizzate al 31 dicembre. In mancanza di comunicazione la percentuale di titoli pubblici si considera pari a zero.

Polizze sottoscritte fino al 31.12.2011

- Ai redditi derivanti da contratti assicurativi sottoscritti fino al 31.12.2011 si applica l'aliquota del 12,50% sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31.12.2011. Per la determinazione di tali redditi si tiene conto delle disposizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 2, comma 27, del D.L. n. 138).

Polizze sottoscritte fino al 31.12.2011

- Il criterio che dovrebbe essere adottato nel decreto è quello di calcolare i rendimenti ante 2012 avendo riguardo alla riserva al 31.12.2011.
- Per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, per i quali, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 482 del 1985, i redditi da assoggettare a tassazione sono ridotti del 2% per ogni anno successivo al decimo, la riduzione è da riferire sia al periodo ante 2012 sia a quello post 2011, in misura proporzionale al reddito "maturato" in ciascuno dei due periodi rispetto al reddito complessivo.